

DECRETO RILANCIO : LE NOVITA' IN SINTESI **AREA CREDITO E INCENTIVI**

documento aggiornato al 22.05.2020

Indennità di 600 euro per Artigiani e Commercianti – Art. 84 punto 4

Ai soggetti che hanno beneficiato per il mese di marzo 2020 dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità di 600 euro viene erogata anche per il mese di aprile 2020.

Detto importo verrà erogato in automatico da parte dell'Inps alle ditte che hanno presentato istanza per il mese di marzo, utilizzando le stesse coordinate bancarie comunicate in precedenza, senza ulteriori adempimenti da parte delle imprese.

Indennità di 600 euro per lavoratori autonomi ed iscritti a gestione separata INPS – Art. 84 punti 1 e 2

Ai soggetti che hanno beneficiato per il mese di marzo 2020 dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità di 600 euro viene erogata anche per il mese di aprile 2020.

Per il mese di maggio, questa indennità viene innalzata a 1.000 euro ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. In questo caso è prevista invece un'ulteriore istanza da presentare all'INPS.

Questa disposizione non si applica ad artigiani e commercianti, che beneficiano dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 25.

Contributi a fondo perduto – Art. 25

Alle imprese che

- hanno conseguito ricavi inferiori ai 5 milioni nel periodo di imposta precedente
- e hanno subito nel mese di aprile 2020 un ammontare di fatturato o dei corrispettivi inferiore ai due terzi del fatturato o corrispettivi del mese di aprile 2019

è riconosciuto un contributo a fondo perduto compreso tra il 20% e il 10% della riduzione di fatturato (a seconda dell'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo di imposta precedente), con un minimo di contributo di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per le società.

Questo contributo è **cumulabile con l'indennità di 600 euro solo per i titolari di impresa artigiani e commercianti** e non va dichiarato in denuncia dei redditi.

L'istanza andrà presentata in forma telematica all'Agenzia Entrate anche attraverso il proprio intermediario delegato al servizio di cassetto fiscale (commercialista o incaricato della gestione della contabilità): termini, modalità e procedure verranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (da emanarsi entro il 18 giugno 2020).

Credito di imposta locazioni – Art 28

Per imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro è previsto un credito di imposta del 60% del canone di locazione (anche leasing) di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento della propria attività, per tutte le categorie catastali e per tutte le tipologie di attività: il credito di imposta è commisurato all'importo versato nel periodo di imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Il credito di imposta spetta anche nella misura del 30% in caso di contratti di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito di imposta è riconosciuto per ogni singolo periodo richiesto, a condizione che l'impresa dimostri di aver subito un calo di fatturato o corrispettivi di oltre il 50% nel mese di riferimento del 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari di questa agevolazione possono optare per la cessione – anche parziale – del credito d'imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (cfr. art. 122). La stessa possibilità è riconosciuta anche per i beneficiari del credito d'imposta previsto dal decreto legge "Cura Italia" [cfr. art. 65 DL 18/2020 convertito in legge dalla L 27/2020].

Credito di imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro – Art 120

Ai soggetti esercenti attività di impresa arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito di imposta del 60 % per le spese sostenute nel 2020 ed utilizzabile nell'anno 2021 , fino ad un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid – 19 (ad esempio, tra l'altro, anche gli interventi edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, per realizzazione spazi medici, ingressi e spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza, spese per sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento delle attività lavorativa). Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate stabilirà modalità di monitoraggio degli utilizzi del credito di imposta in questione.

Fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari di questa agevolazione possono optare per la cessione – anche parziale – del credito d'imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (cfr. art. 122).

Credito di imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro – Art 125

E' stata riformulata e potenziata la misura relativa al credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione già contenuta nel decreto "Cura Italia"

E' pertanto riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute nel 2020 fino ad un massimo di 60.000 euro. Dotazione 200 milioni di euro per il 2020. Modalità di applicazione e fruizione da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia Entrate da adottarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

Fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari di questa agevolazione possono optare per la cessione – anche parziale – del credito d'imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (cfr. art. 122).